



# Università di Genova

## ACCORDO SUI CRITERI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DI PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO ANNO 2025-2027: RIMODULAZIONE E INTEGRAZIONE ACCORDO WELFARE LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2025

### PREMESSE

- Visto il CCNL 2006-2009 del comparto Università del 16 ottobre 2008;
- Visto il CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- Visto il CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca, e, in particolare, l'Art. 110, comma 1, "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica", che dispone:
  1. *Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 81, comma 3, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:*
    - a) *iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);*
    - b) *supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;*
    - c) *contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;*
    - d) *prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;*
    - e) *polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.*
- Visto che il Collegio dei Revisori, nella riunione del 22.03.2022 – verbale n. 104 – ha certificato la riquantificazione del tetto di spesa per le iniziative di welfare di Ateneo in € 1.131.821,00;
- Visto l'Accordo sui criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo per gli anni 2024-2027 (c.d. "Accordo welfare"), sottoscritto in data 8 ottobre 2024;
- Considerato che a partire dall'anno 2025, tenuto conto dell'integrazione del Fondo welfare approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2024, il budget sulla voce CO.04.01.02.01.06.08 - Sussidi al personale tecnico amministrativo avrà una disponibilità consolidata totale annua, ai fini della contrattazione, pari ad € **1.000.000,00**;
- Considerato che nell'Accordo welfare di cui sopra è stata concordata tra le Parti la destinazione per l'anno 2025 di un importo pari a € 425.000 per la voce "1. Polizza sanitaria";
- Considerato che l'Ateneo aveva sottoscritto in data 28.03.2022, con operatore economico individuato tramite gara, un contratto di durata triennale per il servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell'Università degli Studi di Genova, prevedendo l'attivazione della polizza a partire dal 1.04.2022 con scadenza contrattuale al 31.03.2025;

- Considerato che nell'esercizio contabile 2025 si è provveduto al pagamento della regolazione premio (periodo 1.1.2025-31.3.2025) e del correlato contributo di solidarietà al fornitore uscente del servizio per un importo pari rispettivamente a € 73.476,59 e ad € 7.347,66, per complessivi € 80.824,25;
- Considerato che nell'anno 2025 è stata indetta una prima procedura di gara europea pubblicata su Piattaforma Sintel per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa (c.d. Polizza sanitaria) a favore del personale dell'Università degli Studi di Genova, andata deserta, successivamente ribandita e allo stato attuale conclusasi con l'aggiudicazione;
- Considerato che, in ragione delle tempistiche resesi necessarie per l'aggiudicazione del servizio di assistenza sanitaria integrativa, non si è potuto utilizzare nel corso del 2025 l'importo residuo pari a € 344.175,75, stanziato per tale specifica finalità;
- Considerato che la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge Bilancio 2025), art. 1, comma 390, prevede, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale;
- Accertata la disponibilità sulla voce CO.04.01.02.01.06.08 - Sussidi al personale tecnico amministrativo del budget 2025 – dell'importo di € 344.175,75;
- Vista l'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo da parte del Consiglio di Amministrazione in data 9.12.2025;

### **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

La **PARTE 2) criteri di attribuzione fondo welfare anni 2025-2027, punto b – interventi rivolti alla generalità di lavoratrici/lavoratori** viene modificata come riportato nella sottostante tabella e, precisamente, le risorse residue per il 2025 sulla voce “1. Polizza sanitaria” sono destinate a “Rimborso utenze domestiche, spese per la locazione dell'abitazione principale e/o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale”.

SOMME STANZIATE ANNUALMENTE PER IL 2025			
INTERVENTI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DI LAVORATRICI/ LAVORATORI	Stanziamiento	Note	Contributo
<del>1. Polizza sanitaria</del>	<del>€ 425.000</del> € 80.824,25		<del>Secondo le condizioni previste dal contratto</del>
1. Rimborso utenze domestiche, spese per la locazione dell'abitazione principale e/o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale	Residuo Polizza Sanitaria € 344.175,75	In base alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge Bilancio 2025), art. 1, comma 390	Importo massimo rimborsabile pro-capite è ottenuto dividendo l'importo di cui allo stanziamento residuo per le unità di personale in servizio alla data di emanazione di apposita circolare
2. Abbonamenti di trasporto pubblico	€ 150.000	Contributo all'abbonamento AMT, ATP Trenitalia	Massimale € 180 (AMT, ATP) Massimale € 250 (Trenitalia)
3. Conto Individuale Welfare	€ 355.000	Beni e servizi presenti su piattaforma web, coerenti con le finalità di cui all'art. 110 del CCNL 2019 – 2021 comparto Istruzione e ricerca	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 930.000</b>		

#### CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI RIMBORSI

1. Per l'intervento n. 1 come sopra ridefinito (**Rimborso utenze domestiche, spese per la locazione dell'abitazione principale e/o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale**) beneficia della misura tutto il personale TABS e i CEL in servizio attivo a tempo determinato o indeterminato presso l'Ateneo alla data di emanazione della nota di comunicazione al personale delle modalità procedurali, immediatamente successiva alla sottoscrizione definitiva del presente accordo. La quantificazione della somma massima rimborsabile pro-capite è data dalla divisione dell'ammontare complessivo dello stanziamento residuo anno 2025 per il numero di dipendenti TABS e CEL di cui al periodo che precede.

2. Al fine dell'ottenimento del rimborso in parola, ciascun dipendente dovrà presentare una dichiarazione attraverso la procedura online, cui si accederà previa autenticazione con le credenziali UNIGE-PASS.

3. Tale dichiarazione dovrà essere compilata entro e non oltre il termine tassativo della finestra temporale indicata nella nota di comunicazione di cui al punto 1 che precede.

4. A conclusione della procedura di compilazione, il sistema restituirà una mail alla propria casella di posta elettronica con allegata la dichiarazione compilata in formato pdf.

5. La mancata compilazione della dichiarazione da parte del personale interessato, entro i termini sopra indicati, non consentirà la liquidazione del rimborso stesso.

6. L'autocertificazione da compilare contiene i seguenti elementi qualificanti:

- **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 **attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 1 che precede**, nonché di aver sostenuto nel corso dell'anno 2025 **spese documentate per forniture a uso domestico del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale nell'ambito del proprio nucleo familiare, oppure spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.**

Per forniture ad uso domestico si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dalla persona legata al dipendente da unione civile o dai suoi familiari (per familiari si intendono i soggetti di cui all'art. 12 del TUIR, cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024), a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. È possibile comprendere nel perimetro applicativo della presente disciplina anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa (cfr. Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4/11/2022 e n. 23/E del 1° agosto 2023).

Per quanto concerne le spese per la locazione dell'abitazione principale e/o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, cfr. Circolari n. 14/E del 19 giugno 2023 e n. 5/E del 7 marzo 2024, ove con riferimento alla locuzione "Definizione di abitazione principale", è stato precisato che per abitazione principale del contribuente *"si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici"*, mentre con riferimento al diritto alla detrazione è stato precisato che essa *"spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR) (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.2)"*. In materia di detrazione per canoni di locazione, l'articolo 16, comma 1-quinquies, del TUIR prevede, infine, che l'abitazione principale è quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

- **dichiarazione di possesso della documentazione comprovante integralmente le spese sostenute e i titoli di pagamento.** È necessario conservare tale documentazione ai fini dei controlli a campione che verranno effettuati *ex post* nonché di eventuali controlli delle autorità competenti. Nella dichiarazione occorrerà in particolare indicare:

1. tipologia di documento (es fattura per energia elettrica – contratto di locazione –

contratto di mutuo);

2. estremi e data del documento (data della bolletta – data di stipula del contratto);
3. Intestazione del documento (soggetto intestatario);
4. Documentazione a supporto (estremi del/dei versamento/i chiesto/i a rimborso);
5. Importo richiesto a rimborso.

- **dichiarazione che le fatture e/o le spese oggetto della richiesta di rimborso non sono state e non saranno utilizzate dal richiedente o da altri componenti il nucleo familiare per richiedere rimborsi presso l'Ateneo, altri datori di lavoro e/o altri soggetti pubblici o privati.**

7. I rimborsi in parola, attribuibili nel limite massimo pro capite che sarà calcolato in base ai criteri di cui al punto 1 che precede, saranno riconosciuti direttamente in busta paga, entro il mese di gennaio 2026, fatte salve eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori al riguardo.

8. L'Amministrazione effettuerà appositi controlli sulle domande pervenute e in caso di dichiarazioni mendaci procederà al recupero delle somme erogate mediante trattenuta stipendiale e provvederà ad esercitare l'azione disciplinare, oltre che a denunciare la circostanza alle Autorità giudiziarie competenti.

9. Restano invariati i restanti contenuti dell'Accordo welfare sottoscritto in data 8 ottobre 2024.

10. L'Amministrazione si impegna a presentare al Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2025, una proposta di incremento, nel limite del Fondo, dello stanziamento della componente variabile del plafond destinato al Fondo Welfare per l'esercizio 2026, utilizzando le economie di spesa generate e registrate sul medesimo Fondo Welfare nell'esercizio 2025.

**Per l'Amministrazione****Delegato del Rettore**

Prof. Marco Novella

**Direttore Generale**

Dott.ssa Tiziana Bonaceto

**Per la Parte Sindacale****RSU****Componente**

Fausta Antonia Ardito

Teobaldo Boccadifuoco

Stefano Boero

Orlando Bologna

Antonella Bonfà

Roberto Bruzzone

Alessandro Castellano

Antonella Ferrando

Cinzia Forgia

Marina Perelli

Nadia Risso

Daniele Severini

Carmen Spisa

Matteo Stringa

Andrea Traverso

**O.S.****Rappresentante territoriale****FLC CGIL**

Stefano Boero

**CISL FSUR**

Antonietta Guglielmucci

**SNALS CONFSAL**

Cinzia Forgia

**Federazione GILDA UNAMS**

Massimo Argenziano

**ANIEF**

Giorgio Pernigotti